

REGOLAMENTO DEI CENTRI CIVICI DEL COMUNE DI SENIGALLIA

Articolo 1

DEFINIZIONE E FINALITA'

1. Il Comune di Senigallia promuove lo sviluppo democratico della città attraverso la più ampia e diretta partecipazione dei cittadini alle decisioni ed alle scelte che riguardano la comunità locale.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune ripartisce il proprio territorio in ambiti territoriali omogenei ed individua i Centri Civici quali organismi di rappresentanza di ogni ambito.
3. I Centri civici sono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale e luoghi di animazione sociale e culturale che interpretano, nell'ambito dell'unitarietà dell'Istituzione Comunale, le esigenze della popolazione dei propri territori di riferimento, esercitando funzioni conoscitive, propositive e consultive funzionali alla migliore gestione e soluzione di problematiche di interesse locale.

Articolo 2

DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI E DENOMINAZIONE DEI CENTRI CIVICI

1. Ai fini del presente regolamento sono individuati dieci ambiti territoriali, denominati come di seguito indicato e delimitati come da planimetria allegata al regolamento:
 - a) Adriatico;
 - b) S. Angelo;
 - c) Saline;
 - d) Centro Urbano;
 - e) Molinello 2;
 - f) Cesanella;

- g) Cesano;
- h) Scapezzano;
- i) Roncitelli;
- l) Vallone;

Articolo 3

ORGANI

1. Sono organi del Centro Civico:
 - a) il Comitato di Gestione;
 - b) il Presidente.
2. Gli organi durano in carica cinque anni.

Articolo 4

IL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di Gestione è l'organo direttivo del Centro Civico ed è composto da un Presidente fra undici componenti scelti dalla popolazione residente nel relativo ambito territoriale attraverso apposita consultazione, che viene promossa e avviata dal Comune con le modalità di cui all'articolo 6.
2. Il Presidente, entro venti giorni dall'esito della consultazione, provvede alla nomina del Vice Presidente, individuandolo tra i componenti del Comitato di Gestione.
3. Le sedute del Comitato di Gestione sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà dei propri componenti. Il Comitato di Gestione adotta le proprie decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi in cui sia diversamente previsto dal presente regolamento.
4. I verbali del Comitato di Gestione sono trasmessi a cura del Presidente all'Ufficio del Comune competente in materia di partecipazione.
5. Tutti i componenti del Comitato di Gestione, incluso il Presidente, svolgono le proprie attribuzioni a titolo interamente gratuito.

6. Le sedute del Comitato di Gestione sono aperte al pubblico, ed i cittadini possono liberamente assistervi. I cittadini hanno facoltà di intervenire previa autorizzazione del Presidente, sentito il Comitato di Gestione.

Articolo 5

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Centro Civico, convoca e presiede le sedute del Comitato di Gestione, sottoscrive i verbali, la corrispondenza ed in generale tutti gli atti del Comitato di Gestione.
2. Non può candidarsi alla carica di Presidente o componente del Centro Civico chi ricopra un incarico politico nelle istituzioni locali o nazionali, né chi versi nelle condizioni di incandidabilità di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2012, n. 235.

Articolo 6

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

1. La consultazione della popolazione residente negli ambiti territoriali dei Centri Civici viene organizzata dal Comune, che invita gli interessati a presentare per ciascun Centro Civico liste di tredici candidati, scelti tra i maggiorenni residenti negli ambiti territoriali dei Centri Civici alla data di indizione della consultazione. I candidati stranieri extra comunitari devono inoltre risultare residenti nel Comune di Senigallia nel triennio precedente la data di indizione della consultazione.
2. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da maggiorenni residenti nell'ambito territoriale del Centro Civico alla data di indizione della consultazione, esclusi i candidati, nella seguente misura:
 - a) non meno di 20 e non più di 30 residenti del Centro Civico con popolazione fino a 5.000 abitanti;
 - b) non meno di 30 e non più di 40 residenti del Centro Civico con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
 - c) non meno di 40 e non più di 50 residenti del Centro Civico con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Ciascun residente nel singolo ambito territoriale non può sottoscrivere più di una lista.

3. Ciascuna lista deve indicare il candidato alla carica di Presidente del Centro Civico e dodici candidati alla carica di componente del Comitato di Gestione con l'indicazione, per ciascun candidato, del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. I candidati alla carica di componente devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. I candidati alle cariche di presidente e componente devono presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura con allegato documento di identità. Ciascuna lista dovrà essere corredata da un programma di attività comprensivo delle relative modalità di attuazione finalizzate alla più ampia partecipazione diretta dei cittadini nell'ambito territoriale di riferimento. Ciascuna lista dovrà inoltre indicare due volontari scrutatori, da individuarsi tra i maggiorenni residenti nel relativo ambito territoriale alla data di indizione della consultazione, che non siano candidati né sottoscrittori per alcuna lista. Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un proprio nome identificativo ed essere redatta utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Comune.

Articolo 6-bis

INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE E COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

1. La data della consultazione della popolazione viene fissata con decreto del Sindaco, che provvede anche a darne avviso alla cittadinanza mediante manifesti da pubblicarsi il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per le elezioni.
2. Sono costituiti appositi seggi elettorali composti da un presidente, da due scrutatori e da un segretario. I seggi possono essere costituiti in modo da accorpate le elezioni dei Comitati di Gestione di più Centri Civici. Il presidente ed il segretario sono nominati tra i dipendenti comunali, gli scrutatori sono sorteggiati tra quelli indicati nelle liste presentate per tutti gli ambiti territoriali. Agli scrutatori non verrà riconosciuta alcuna indennità.

Articolo 6-ter

PRESENTAZIONE DELLE LISTE E OPERAZIONI DI VOTO

1. Le liste sono presentate al Segretario Comunale il trentesimo giorno antecedente la data fissata per la consultazione, negli orari stabiliti dal decreto di indizione della consultazione.
2. Le operazioni di verifica della ammissibilità delle liste presentate sono svolte a cura del Segretario Comunale entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione. Eventuali ricorsi possono essere presentati al Segretario Comunale entro quarantotto ore e sono decisi in via definitiva dal Segretario Comunale nelle successive quarantotto ore.
3. Le operazioni di voto si tengono nel giorno fissato dal decreto sindacale di indizione della consultazione, negli orari ivi indicati. L'elettore deve esibire al seggio un documento di identità in corso di validità.
4. Gli elettori esprimono il proprio voto mediante apposizione di un segno a matita sul nome di una delle liste stampate sulla scheda. Ciascun elettore può votare per una sola lista, a pena di annullamento della scheda.
5. Alle operazioni di voto e di scrutinio potrà assistere un rappresentante per ciascuna lista partecipante alla consultazione elettorale, nominato entro le ore 13.00 del venerdì antecedente la votazione. La nomina dovrà pervenire entro tale termine al Segretario Comunale che provvederà a comunicarla al presidente di seggio interessato.
6. Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Al termine delle operazioni elettorali i presidenti di seggio procedono al computo dei voti riportati dalle liste presentate per ciascun Centro Civico compreso nel seggio. I verbali sono trasmessi al Sindaco, che provvede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti. Eventuali ricorsi possono essere presentati al Segretario Comunale entro i due giorni lavorativi successivi alla proclamazione.

Articolo 7

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

1. Il Comitato di Gestione del Centro Civico è composto dal Presidente e dai primi sette candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti; gli ulteriori cinque candidati alla carica di componente sostituiscono, secondo la numerazione progressiva, i componenti eventualmente cessati dalla carica. Il Comitato di Gestione è composto inoltre da ulteriori tre componenti, da individuarsi tra i candidati delle ulteriori liste più votate che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti complessivamente espressi, per un totale di undici componenti. I tre componenti provenienti dalle ulteriori liste sono individuati come segue:
 - a) in caso di presentazione di una sola ulteriore lista oltre a quella vincente, sono individuati quali componenti il Presidente e i primi due candidati della lista meno votata;
 - b) in caso di presentazione di due ulteriori liste, sono individuati quali componenti il Presidente e il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista vincente, ed il Presidente della lista meno votata. In caso di parità di voti riportati dalle due liste meno votate, sono individuati il Presidente più giovane di età, il primo dei candidati della lista di quest'ultimo, e l'altro candidato alla carica di Presidente;
 - c) in caso di presentazione di tre ulteriori liste, sono individuati quali componenti i Presidenti delle liste meno votate.
2. In caso di presentazione di una sola lista, il Comitato di Gestione è composto dal Presidente e dai primi dieci candidati della lista; gli ulteriori due candidati alla carica di componente sostituiscono, secondo la numerazione progressiva, i componenti eventualmente cessati dalla carica.
3. In caso di parità di voti ottenuti dalle diverse liste presentate, vince la lista con il Presidente più giovane di età.
4. I componenti del Comitato di Gestione entrano in carica il giorno successivo alla emanazione del decreto di proclamazione degli eletti.

Articolo 8

CESSAZIONE DALLA CARICA DI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E COMPONENTE DEL CENTRO CIVICO

1. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni o decadenza. Si ha decadenza al verificarsi di una delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 5, in caso di mancata trasmissione della relazione consuntiva ai sensi dell'articolo 13 e a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti del Comitato di Gestione. La mozione di sfiducia del Presidente può essere presentata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Comitato di Gestione e deve essere motivata dal non corretto adempimento, da parte del Presidente, delle proprie attribuzioni. Il Presidente, in tutti i casi di cessazione dalla carica, è sostituito dal Vice Presidente, che assume la presidenza per tutta la restante durata del mandato del Centro Civico e provvede alla nomina del nuovo Vice Presidente tra i componenti del Comitato di Gestione nella composizione risultante dalla sostituzione dell'ex Vice Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
2. I componenti del Centro Civico cessano dalla carica per dimissioni o decadenza. Si ha decadenza al verificarsi di una delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 5. Il componente dimissionario o decaduto è sostituito dal primo dei candidati della lista non inclusi tra i componenti del Comitato di Gestione ai sensi dell'articolo 7, comma 1. In caso di cessazione dalla carica dei componenti provenienti dalle ulteriori liste, questi sono sostituiti dai candidati delle rispettive liste di provenienza, secondo il numero progressivo a ciascuno attribuito.
3. Il Vice Presidente cessa dalla carica per dimissioni o decadenza. Si ha decadenza al verificarsi di una delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 5. In caso di dimissioni o decadenza del Vice Presidente, il Presidente provvede alla nomina del nuovo Vice Presidente tra i componenti del Comitato di Gestione nella composizione risultante dalla sostituzione dell'ex Vice Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
4. In tutti i casi di cessazione dalla carica di Presidente, Vice Presidente e componente del Comitato di Gestione, il Centro Civico dà tempestiva comunicazione all'Ufficio del Comune competente in materia di partecipazione delle sostituzioni disposte ai sensi dei commi precedenti.

5. Nel caso in cui tutti i componenti supplenti entrino a far parte del Comitato di Gestione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e del comma 2 del presente articolo 8, e si verificano ulteriori cessazioni, il Comitato di gestione si riduce fino ad un minimo di otto componenti; al di sotto di tale numero minimo, il Comitato di Gestione viene sciolto e viene organizzata una nuova consultazione della popolazione.

Articolo 9

ATTIVITA' DEI CENTRI CIVICI

1. I Centri Civici svolgono le seguenti attività:
 - a) segnalano all'Amministrazione Comunale esigenze e bisogni del territorio, sollecitando la realizzazione di attività, servizi o l'esecuzione di interventi a beneficio della comunità locale;
 - b) organizzano riunioni, conferenze, mostre, attività ricreative, eventi musicali, iniziative di educazione ambientale e ogni altra forma di animazione sociale e culturale della zona; i proventi eventualmente derivanti da tali attività devono essere versati direttamente nelle casse comunali da parte dei soggetti fruitori;
 - c) collaborano con i soggetti che organizzano manifestazioni di particolare rilievo e partecipazione della comunità locale, patrocinate dal Comune, mettendo a disposizione locali e attrezzature; la gestione economica di tali iniziative resta in capo ai soggetti organizzatori;
 - d) convocano almeno una volta all'anno assemblee pubbliche del territorio, invitando a partecipare, a discrezione del Comitato di Gestione, il Sindaco, l'Assessore alla Partecipazione, gli Assessori competenti in relazione agli argomenti da trattare e i Consiglieri Comunali che siano espressione dell'ambito territoriale, favorendo il più ampio coinvolgimento e partecipazione della popolazione residente anche attraverso l'utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione on line; in tale sede i cittadini intervenuti in rappresentanza del territorio avanzano proposte di interventi o iniziative di interesse locale; dell'assemblea deve

essere redatto un sintetico verbale a cura di un componente individuato dal Presidente, nel quale sono riportati i dati essenziali del dibattito e le proposte emerse;

- e) esercitano funzioni conoscitive, consultive e propositive per la formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso, in relazione all'ambito territoriale di riferimento;
 - f) convocano almeno una volta all'anno un'assemblea pubblica, invitando l'Amministrazione Comunale a relazionare sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma di mandato;
 - g) favoriscono la piena integrazione tra residenti in applicazione del principio di inclusione sociale;
 - h) attivano processi di partecipazione diretta nella quale i cittadini possono proporre, condividere e discutere, insieme al Comitato di Gestione, pareri e suggerimenti riguardanti l'intervento oggetto di discussione. A tale scopo i Centri Civici possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, del supporto metodologico della progettazione partecipata.
 - i) favoriscono la piena collaborazione tra tutte le associazioni, i circoli e le realtà socio-culturali operanti nel territorio di riferimento, cercando di stimolare la formulazione di progetti condivisi.
 - j) promuovono raccolte fondi a sostegno di micro progettualità che aiutino, promuovano e valorizzino i relativi ambiti territoriali.
2. Il Sindaco e l'Assessore alla Partecipazione, su questioni di particolare rilevanza per l'intero territorio comunale, possono promuovere una riunione con la presenza di tutti i Presidenti dei Centri Civici per acquisirne i pareri.

Articolo 10

UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

1. I Centri Civici hanno sede in edifici di proprietà comunale o dei quali il Comune abbia il godimento in forza di una specifica convenzione o contratto di locazione, che l'Ente mette a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9.

2. La gestione degli edifici individuati quali sedi dei Centri Civici deve avvenire da parte dei Comitati di Gestione nel pieno rispetto dei seguenti principi:
- a) obbligo della conservazione dei locali e delle attrezzature presenti al loro interno con la diligenza del buon padre di famiglia; viene redatto apposito inventario dei beni presenti all'interno dei locali al momento dell'insediamento e dello scioglimento dei Comitati di Gestione. I Presidenti dei Centri Civici sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ufficio del Comune competente in materia di partecipazione eventuali sottrazioni, mancanze, danneggiamenti o malfunzionamenti riscontrati.
 - b) pieno coinvolgimento dei cittadini residenti nell'ambito territoriale nelle attività promosse dal Centro Civico, con particolare riferimento alle fasce più deboli e svantaggiate e valorizzando il contributo delle associazioni operanti nel territorio;
 - c) utilizzo gratuito delle sale per le attività inserite nel programma di cui all'articolo 13 e finanziate dal Comune; ferma restando la gratuità delle sale, le somme eventualmente dovute per la partecipazione a tali attività devono essere versate anticipatamente dai singoli partecipanti direttamente nelle casse comunali, salvo diverso accordo con l'amministrazione.
 - d) locazione delle sale per attività aventi scopo di lucro compatibili con le finalità istituzionali dei Centri Civici, previo pagamento da parte dei soggetti richiedenti dei canoni stabiliti dal Comune e previa presentazione di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. La locazione deve essere concessa con modalità e periodicità tali da non pregiudicare il prevalente diritto dei cittadini residenti nell'ambito territoriale alla fruizione degli spazi per le finalità istituzionali dei Centri Civici. I canoni di locazione devono essere versati anticipatamente nelle casse comunali a cura dei soggetti richiedenti.
 - e) utilizzo gratuito dei locali per le iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale e, per non più di una volta al mese, per le iniziative promosse e organizzate dai gruppi consiliari aperte al pubblico.

Articolo 11

RAPPORTI CON LE CONSULTE COMUNALI E CON IL VOLONTARIATO

1. I Centri Civici promuovono la più ampia collaborazione con le Consulte Comunali e con il volontariato organizzato ed individuale, per sviluppare e sostenere attività e servizi della collettività. In particolare promuovono iniziative finalizzate ad una efficace collaborazione operativa tra Comune e mondo del volontariato.

Articolo 12

SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

1. L'Ufficio del Comune competente in materia di partecipazione svolge compiti di supporto tecnico e amministrativo all'attività dei Centri Civici. In particolare l'Ufficio svolge le seguenti funzioni:
 - a) raccordo tra tutti i Centri Civici a garanzia di un'uniforme azione amministrativa;
 - b) coordinamento con altri servizi ed uffici del Comune.

Articolo 13

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

1. I Comitati di Gestione dei Centri Civici presentano alla Giunta Comunale entro il 15 settembre di ogni anno un programma delle attività che si intendono realizzare dal 1° novembre dell'anno in corso al 31 ottobre dell'anno successivo nell'ambito territoriale di riferimento, con l'indicazione dei relativi costi. Il programma deve essere redatto secondo il principio di sostenibilità dei costi mediante le entrate delle locazioni e delle attività previste.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta Comunale provvede all'approvazione del programma di cui al comma 1 e alla individuazione delle risorse finanziarie a proprio carico compatibilmente con gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione a quella data in gestione. La Giunta può altresì individuare somme da destinare a finanziamenti aggiuntivi delle attività dei Centri Civici.

3. Le somme derivanti dalla locazione delle sale dei Centri Civici, di proprietà comunale, e dalle varie attività promosse e organizzate dai Centri Civici sono accertate in entrata in apposito capitolo del bilancio dell'Ente. Tali somme sono destinate, per il 70%, al Centro Civico da cui provengono e, per il restante 30%, sono destinate a finanziamenti aggiuntivi delle attività dei Centri Civici, secondo un principio di sussidiarietà.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Presidenti dei Centri Civici trasmettono all'Assessore alla Partecipazione, a pena di decadenza dalla carica, una relazione consuntiva sulle attività realizzate fino al 31 ottobre, corredata da un rendiconto economico e finanziario improntato a criteri di semplicità ed esaustività, approvata dal Comitato di Gestione. Le relazioni e i rendiconti sono successivamente pubblicati sul sito internet del Comune.

Articolo 14

NORMA TRANSITORIA

1. Fino alla costituzione dei Comitati di Gestione dei Centri Civici, sia in sede di prima applicazione del presente regolamento che a seguito di ciascun rinnovo dei Comitati di Gestione, le manifestazioni, gli eventi e le attività di animazione sociale e culturale attribuite ai Centri Civici dal presente regolamento sono svolte dal Comune, che vi provvede sulla base delle risorse disponibili. Entro 60 giorni dall'esito della consultazione, la Giunta Comunale provvede all'approvazione del programma delle attività da realizzare a cura dei Centri Civici nella restante parte dell'anno in corso.
2. Per gli ambiti territoriali per i quali non venga presentata alcuna lista secondo le modalità di cui all'articolo 6, il Comune svolge direttamente le funzioni di animazione socio-culturale e di promozione della partecipazione del territorio all'amministrazione locale.

Articolo 15

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa del medesimo.
2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento per il funzionamento delle circoscrizioni di decentramento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10/02/2005 ed il regolamento dei Centri Sociali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19/01/1998.